

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

Fallimento n. 746/2015 - Chapter 75 Srl, con sede legale in Roma (RM), Via Ottaviano n. 66
(C.F. 07673151002), dichiarato in data 20 luglio 2015

giudice delegato: Dott. Marco Vannucci - **curatore:** Avv. Ilaria Pallotti

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATE

All'udienza del 9 dicembre 2015, alle ore 10,30, fissata, con provvedimento del 25 novembre 2015, per l'esame delle domande tempestive di credito - rubricate dalla n. 1 alla n. 7 - e di rivendica - rubricata alla n. 1 - avanti il giudice delegato alla procedura, Dott. Marco Vannucci, compaiono il curatore avvocato Ilaria Pallotti; avv. Gianluigi Iannetti per Simest (cron. n. 6), avv. Linda Di Rico delegata a comparire all'odierna udienza dal Procuratore speciale di Banco Popolare Soc. Coop. (cron. n.4). Nessun altro è comparso sino alle ore 10,40. L'avv. Iannetti deposita la dichiarazione del responsabile del Dipartimento Servizi Funzionamento Interno della Simest, ing. Luigi Furia, e allegati documentali costituiti da n. 8 estrazioni informatiche che attestano la marcatura temporale in data 7 settembre 2010, del contratto fondante la domanda. Il giudice delegato provvede in ordine alle domande contenute nel progetto depositato dal curatore come da decreti di seguito trascritti.

Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal curatore e depositato in questa Cancelleria, il giudice delegato stabilisce quanto segue:

- Cron. 00001, creditore EQUITALIA SUD S.P.A. - Via di Tor Marancia n. 4 - ROMA

Richiesta del Creditore: Chirografari 8.366,62; Privilegiati 19.088,69; Privilegiati 67,65; Privilegiati 2.137,27; Privilegiati 323.889,11; Privilegiati 368.793,86

Proposta del curatore: Si propone, in sede di progetto, l'esclusione della domanda in quanto la

Il curatore fa presente che in ordine alla presente domanda la ricorrente ha presentato, con comunicazione pec del 9 novembre 2015, le proprie osservazioni, unitamente ad una integrazione documentale volta a superare l'eccezione di assenza di data certa dedotta dalla curatela.

A tale riguardo l'Avv. Pallotti precisa che sia la certificazione RID sia l'atto di pignoramento nulla provano in ordine alla persistenza del credito. La prima, infatti, non ha data certa e l'atto giudiziario è stato notificato ad altro soggetto (terzo debitore pignorato).

Provvedimento del GD: Il giudice delegato premesso che le scritture private non autenticate possono ritenersi come aventi data certa nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2704, primo comma, ultima ipotesi, c.c., e che la ricorrente ha depositato l'estratto analitico di conto corrente, ammette la stessa al passivo per crediti pari complessivamente ad € 50.338,46 da collocarsi in chirografo.

- **Cron. 00005**, creditore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma - Via de' Burrò n. 147 - Roma

Richiesta del Creditore: Privilegiati 699,40

Proposta del curatore: Si propone l'ammissione dell'importo di € 669,40 in via chirografaria trattandosi di diritti camerali.

Provvedimento del GD: Il giudice delegato ammette la ricorrente al passivo per crediti complessivamente pari ad € 669,40 da collocarsi in chirografo.

- **Cron. 00006**, creditore Simest S.p.A. domicilio c/o Avvocato Iannetti Gianluigi - Via Gramsci n. 22 - Roma

Richiesta del Creditore: Privilegiati 49.094,61

Proposta del curatore: Il curatore, in sede di progetto, propone l'esclusione del credito in quanto trattasi di debito maturato dalla Renzi & Partners S.r.l. e non avendo provato la ricorrente l'intervento della Fallita nel contratto di finanziamento dedotto. Il contratto (all. 4) e la lettera di consolidamento (all. 5), inoltre, non hanno data certa, né la stessa può essere validamente desunta dall'ulteriore documentazione depositata.

Il curatore fa presente che in ordine alla presente domanda la ricorrente ha presentato, con comunicazione pec del 19 novembre 2015, le proprie osservazioni unitamente ad una integrazione documentale volta a superare l'eccezione di assenza di data certa dedotta dalla curatela.

A tale riguardo l'Avv. Pallotti che il dedotto "Protocollo Simest 0014393 07/09/2010" non riveste i requisiti di cui all'art. 2703 c.c..

Provvedimento del GD: Il giudice delegato premesso che le scritture private non autenticate possono ritenersi come aventi data certa nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2704, primo comma, ultima ipotesi, c.c. (anche perché il danaro oggetto del contratto venne dato alla società poi fallita) e che il credito da restituzione di danaro dato a mutuo di diritto speciale è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 123 del 1998 (il credito da restituzione da denaro dato a mutuo in ragione della risoluzione di diritto del contratto medesimo verificatasi ex art. 1456 c.c., come del caso di specie, ha natura sostanzialmente equivalente a quello da revoca del finanziamento disposto dalla Pubblica Amministrazione, dal momento che la ragione fondante la causa generale di prelazione di diritto speciale è quella della restituzione alla Stato del danaro che tramite soggetti abilitati viene dato agli imprenditori per le finalità pubbliche precisate nello stesso d.lgs n. 123/1998), ammette la ricorrente al passivo per i crediti (compresi quelli da interessi nelle misure e con le scadenze specificamente menzionate nel ricorso) e con il privilegio (art. 9, comma 5, del d.lgs n. 123/1998) specificamente menzionati nelle pagg. 10,11 e 12 del ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente trascritto.

- Cron. 00007, creditore Kantar Media S.r.l. domicilio c/o Scartezzini Silvia - Via A. Dominutti n. 2 - Verona

Richiesta del Creditore: Chirografari 8.964,12

Proposta del curatore: Si propone l'ammissione dell'importo di € 8.964,12 in via chirografaria di cui € 191,62 a titolo di interessi come richiesti e conteggiati.

Provvedimento del GD: Il giudice delegato premesso che i crediti oggetto di domanda sono accertati, con forza di giudicato esterno opponibile alla massa dei creditori della società fallita, con

decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione dell'intimata prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, ammette la ricorrente al passivo per crediti complessivamente pari ad € 8.964,12 da collocare in chirografo.

- Cron. 00001, rivendicante Ubi Leasing Spa domicilio c/o Avvocato Bigi Giovanna - Via Pasquinelli n. 2/a Torre 4 - Jesi

Richiesta del Rivendicante: Stampante (plotter) Mimaki JV3-250so ROHS con accessori ; SW Photo Print DX con accessori e 2 CD ; Chiave HW e manuale con accessori

Proposta del curatore: Si propone il rigetto della domanda di rivendica in quanto i beni non sono stati rinvenuti.

Provvedimento del GD: Il giudice delegato accerta che la ricorrente ha diritto alla restituzione dei beni specificamente menzionati nel ricorso e dispone che gli stessi non siano acquisiti all'attivo della procedura qualora successivamente rinvenuti dal curatore.

Il giudice delegato, ultimato l'esame delle domande di ammissione al passivo tempestivamente depositate, dichiara esecutivo lo stato passivo formato per effetto del contenuto dei decreti sopra trascritti e ne ordina il deposito in cancelleria. Verbale chiuso alle ore 11,50.

Il giudice delegato

Marco Vannucci

Marco Vannucci

Sese

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
e in data 29.12.15



U. CANCELLIERE

U. CANCELLIERE